

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1018

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PRIMIO, ORLANDI, TOCCO, DELLA BRIOTTA, ACHILLI,
MUSSA IVALDI VERCELLI**

Presentata l'8 febbraio 1969

**Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici
della Corte dei conti**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Presso la Corte dei conti è, da tempo, in atto l'ammodernamento dei servizi con la adozione di mezzi meccanografici ed elettronici.

Tale ammodernamento consentirà alla Corte stessa una più efficace azione nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

La prima applicazione di meccanizzazione integrata presso la Corte che, andando oltre quanto già era stato realizzato, non limitasse l'impiego delle macchine allo svolgimento di una funzione strettamente strumentale, risale al 1° gennaio 1966 ed interessa una delle funzioni fondamentali dell'istituto: il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato.

Infatti a quella data risale la installazione di un impianto a schede e la introduzione di nuovi sistemi di scritture, a mezzo macchine elettrocontabili, in sostituzione dei tradizionali libri mastri che risalivano alla fondazione dell'istituto.

Nel quadro sopraenunciato di sistema integrato, dette macchine forniscono altresì i dati necessari per successive elaborazioni di interesse della Corte oltre a contribuire, in collaborazione con il centro elettronico della ragioneria generale dello Stato, alla formazione del bilancio consuntivo.

Altre applicazioni risultano particolarmente interessanti: una delle prime è diretta a migliorare i tempi necessari a definire i ricorsi in materia di pensione di guerra; altre sono quelle relative all'esame dei conti giudiziali e alla vigilanza sulle pubbliche entrate. Tutte le applicazioni esposte e le altre che in un prossimo futuro verranno realizzate, consentiranno una sempre più estesa ed efficace vigilanza sull'operato della pubblica amministrazione, dando così al Parlamento la possibilità di avere tempestivamente tutti i dati ed elementi di valutazione necessari all'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla Costituzione. Si ritiene superfluo porre l'accento sull'enorme vantaggio che ne deriverà per l'intero paese.

La Corte potrà avvalersi, per la realizzazione delle succitate applicazioni, dei mezzi tecnici più moderni e maggiormente idonei alle particolari necessità dell'istituto. Questa felice combinazione è stata possibile ottenere poiché, fin dall'inizio, i problemi connessi alla introduzione di dette moderne attrezzature tecniche, meccanografiche ed elettroniche, sono stati studiati e risolti da un piccolo gruppo di dipendenti dell'istituto, i quali si sono qualificati attraverso dure selezioni par-

tecipando inoltre a numerosi corsi di preparazione e di conoscenza sulle più recenti realizzazioni delle maggiori case costruttrici di impianti meccanografici.

Ciò ha comportato, per questo gruppo iniziale e per coloro che successivamente li hanno affiancati — riuniti in ufficio appositamente costituito con ordinanza del Presidente della Corte dei conti e denominato appunto « Ufficio per i servizi meccanografici » — gravi sacrifici personali affrontati con encomiabile spirito di dedizione, senza che, per il loro *status* giuridico, che permane quello cui erano stati assunti — ovvero di personale amministrativo — fosse possibile dar loro particolari riconoscimenti e, cosa di maggiore importanza, quelle garanzie di adeguate assicurazioni contro gli eventuali infortuni connessi con lo svolgimento del nuovo lavoro.

Si rende pertanto necessario e indispensabile sanare una situazione, determinatasi per risolvere problemi contingenti, ma che, anche nello stesso interesse della amministrazione, non può perdurare. Una soluzione imposta da urgenti necessità non deve perpetuarsi nel tempo, poiché altrimenti, oltre a trovarsi di fronte a sempre più gravi difficoltà per reperire ed addestrare ai nuovi compiti personale già in servizio presso la Corte, si distoglie lo stesso dalle mansioni per le quali è stato assunto con conseguente grave danno per l'amministrazione.

Ai suddetti incarichi deve essere destinato personale inquadrato in apposito ruolo e che goda di un trattamento economico e giuridico adeguato alla peculiarità delle mansioni svolte.

Tanto più grave appare questa esigenza solo se si considera che, nel settore della meccanizzazione, è nota la gara concorrenziale tra gli enti privati per accaparrarsi il personale più qualificato. Questo farà correre allo Stato il rischio di perdere gli elementi migliori, dopo aver sopportato il costo della loro maggiore preparazione e qualificazione.

Si ritiene d'altronde che il suddetto personale debba necessariamente avere una sua precisa collocazione, in relazione alle caratteristiche particolari dei compiti che viene chiamato ad adempiere, e che questa esigenza tanto più si accentua per un organo di rilevanza costituzionale quale è la Corte dei conti, che ha particolari esigenze di riservatezza e autonomia sia in ordine al trattamento che

alla conservazione dei dati; per cui si ravvisa l'esigenza di sanare le suesposte lacune con il progetto in esame, che istituisce presso la Corte dei conti un ristretto ruolo organico per il funzionamento dei servizi meccanografici e che costituisce il necessario presupposto per l'avvio a soluzione dei numerosi e complessi problemi connessi al prossimo sviluppo della meccanizzazione di tutti i servizi della Corte stessa.

La istituzione delle carriere, di cui all'articolo 1, si rende necessaria in quanto le mansioni svolte dal personale assegnato all'ufficio sopra citato, già funzionante dal 1° gennaio 1966, hanno caratteristiche tali da non poter essere assimilate a quelle proprie delle carriere amministrative della Corte dei conti.

L'articolo 2, con la costituzione della Direzione per i servizi meccanografici, soddisfa la necessità, già da tempo sentita, di porre alle dipendenze di un'unica direzione specializzata sia i servizi meccanografici che quelli fotolitografici, i quali compongono un unico sistema integrato per il trattamento dei dati occorrenti alla Corte.

L'articolo 3 attribuisce le funzioni al personale delle carriere direttive e degli operatori del nuovo ruolo organico.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 regolano l'immissione e lo svolgimento delle nuove carriere, nonché la corresponsione dell'indennità meccanografica prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Gli articoli 8, 9, 10 e 11 prevedono norme a carattere transitorio dirette a porre la Corte dei conti in grado di disporre subito del personale specializzato ed appena sufficiente alla gestione delle nuove apparecchiature elettroniche, e peraltro già adibito alle specifiche mansioni presso l'ufficio per i servizi meccanografici e presso il centro fotolitografico, attribuendo, altresì, allo stesso quelle funzioni che attualmente svolge.

L'articolo 12 prevede, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura dell'onere, veramente esiguo, derivante dalla presente legge, di lire 130.000.000. Tale onere è ampiamente compensato dagli immensi vantaggi che scaturiranno dalla regolamentazione di detto personale chiamato a svolgere una funzione così importante per un miglior funzionamento del nostro massimo organo di controllo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il ruolo organico delle carriere direttive e degli operatori del personale per i servizi meccanografici della Corte dei conti, in conformità alla tabella 1 - quadri *A*, *B* e *C* - annessa alla presente legge.

L'equiparazione fra le qualifiche di cui all'annesso quadro *A* e quelle previste dall'articolo 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è effettuata in base alla tabella 2, annessa alla presente legge.

ART. 2.

Il personale dei ruoli organici istituiti con l'articolo precedente dipende, con le funzioni indicate nell'articolo seguente, da un unico ufficio che prende la denominazione di « Direzione per i servizi meccanografici della Corte dei conti ».

Alla sunnominata direzione competono tutte le attribuzioni relative all'impianto, alla organizzazione e al funzionamento dei servizi meccanografici della Corte stessa.

ART. 3.

Il personale della carriera direttiva, di cui all'annesso quadro *A*, svolge funzioni di direzione ed organizzazione dei servizi e reparti dipendenti, di analisi e realizzazione di nuove applicazioni, di studio del miglioramento delle procedure, di selezione e addestramento del personale dipendente, di programmazione per la elaborazione dei dati, nonché di coordinamento tra i reparti centrali e periferici.

Il suddetto personale svolge, inoltre, compiti di carattere amministrativo e contabile inerenti ai servizi attribuiti alla predetta direzione.

Il personale della carriera degli operatori di cui all'annesso quadro *B* opera sugli apparati del centro di elaborazione e sulle macchine ausiliarie, è addetto agli archivi meccanografici e svolge le operazioni di codifica e quelle esecutive inerenti ai servizi meccanografici stessi, mentre quello della carriera di cui all'annesso quadro *C*, opera sugli apparati

del centro fotolitografico necessari alla riproduzione, composizione, fotoincisione, stampa e confezione dei dati occorrenti alla Corte dei conti.

ART. 4.

Per quanto concerne lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 della presente legge.

ART. 5.

La nomina in prova ad analista o programmatore di 3^a classe, nella carriera direttiva di cui all'annesso quadro A, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di un diploma di laurea ad indirizzo tecnico, economico o amministrativo.

Possono partecipare altresì, al suddetto concorso, gli impiegati delle carriere di concetto in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 6.

La nomina in prova ad operatore aggiunto, nelle carriere di cui agli annessi quadri B e C, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano forniti di un diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Le promozioni alle qualifiche di operatore di 3^a classe, di 2^a classe e di 1^a classe si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente dopo due anni, cinque anni e nove anni complessivi di carriera.

La promozione alla qualifica di operatore capo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli operatori che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dodici anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad assistente si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli operatori capi che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

ART. 7.

Al personale inquadrato nelle carriere di cui all'articolo 1 della presente legge spetta l'indennità meccanografica nella misura prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Il personale suddetto può effettuare lavoro straordinario oltre il numero delle ore previste dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni.

NORME TRANSITORIE

ART. 8.

Nella prima applicazione della presente legge sono conferiti, a domanda, i posti nella carriera direttiva del ruolo per i servizi meccanografici di cui all'annesso quadro A, al personale della carriera speciale della Corte dei conti in servizio, alla data di entrata in vigore della legge stessa, da almeno un anno presso l'ufficio per i servizi meccanografici della Corte.

La domanda, di cui al comma precedente, dovrà essere presentata entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà conservando lo stesso ordine e la stessa anzianità di qualifica e di carriera posseduti, giusta la corrispondenza appresso indicata.

Precedente qualifica

Direttore capo di segreteria o revisione . . .
 Direttore di segreteria o revisione di 1^a classe
 Direttore di segreteria o revisione di 2^a classe
 Vice direttore di segreteria o revisione . . .
 Revisore o segretario
 Revisore aggiunto o segretario aggiunto e vice
 revisore o vice segretario

Qualifica di inquadramento

Direttore capo dei servizi
 Direttore di servizio
 Direttore di reparto
 Analista o programmatore di 1^a classe
 Analista o programmatore di 2^a classe
 Analista o programmatore di 3^a classe

Le funzioni inerenti le qualifiche della carriera direttiva, che non potranno essere ricoperte all'entrata in vigore della presente legge, saranno attribuite, con ordinanza del presidente della Corte dei conti, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, in relazione alle mansioni ininterrottamente espletate presso l'ufficio per i servizi meccanografici nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 9.

Le promozioni alla qualifica di analista o programmatore di 1ª classe saranno conferite al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo precedente, al compimento di cinque anni complessivi di carriera, compresa quella di provenienza.

Per i primi cinque anni, successivi alla entrata in vigore della presente legge, le promozioni alle qualifiche di direttore capo dei servizi, di direttore di servizio e di direttore di reparto sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al personale inquadrato, ai sensi dell'articolo precedente, che abbia compiuto rispettivamente 15 anni, 11 anni e 9 anni di carriera complessiva, compresa quella di provenienza.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge sono conferiti, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, i posti delle carriere degli operatori di cui agli annessi quadri B e C, al personale della carriera esecutiva della Corte dei conti in servizio da almeno un anno presso l'ufficio per i servizi meccanografici e presso il centro fotolitografico della Corte stessa.

L'inquadramento avverrà conservando lo stesso ordine e la stessa anzianità di qualifica e di carriera posseduti, giusta la corrispondenza appresso indicata.

Precedente qualifica

.
Archivista superiore
Archivista capo
Primo archivista
Archivista
Applicato e applicato aggiunto

Qualifica di inquadramento nella carriera degli operatori di cui ai quadri B e C

Assistente
Operatore capo
Operatore di 1ª classe
Operatore di 2ª classe
Operatore di 3ª classe
Operatore aggiunto

ART. 11.

Il personale appartenente alla carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni di operatore presso gli uffici per i servizi meccanografici o presso il centro fotolitografico della Corte dei conti da almeno un anno, verrà inquadrato, a domanda da presentare en-

tro trenta giorni dalla data suddetta, nella qualifica iniziale, rispettivamente, delle carriere degli operatori, di cui agli annessi quadri *B* e *C*.

ART. 12.

All'onere di lire 130 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969 si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1.

RUOLO DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI

Quadro A.

CARRIERA DIRETTIVA.

Ex coeffi- ciente —		N. posti —
670	Direttore capo dei servizi	1
500	Direttore di servizio	3
402	Direttore di reparto	5
325	Analista o programmatore di 1 ^a classe	} 10
271	Analista o programmatore di 2 ^a classe	
229	Analista o programmatore di 3 ^a classe	
		—
	TOTALE	19
		==

Quadro B.

CARRIERA DEGLI OPERATORI MECCANOGRAFICI.

Ex coeffi- ciente —		N. posti —
402	Assistente	3
325	Operatore capo	12
271	Operatore di 1 ^a classe	} 35
229	Operatore di 2 ^a classe	
202	Operatore di 3 ^a classe	
180	Operatore aggiunto	
	TOTALE	50

Quadro C.

CARRIERA DEGLI OPERATORI FOTOLITOGRAFICI.

Ex coeffi- ciente		N. posti
402	Assistente	1
325	Operatore capo	5
271	Operatore di 1 ^a classe	} 27
229	Operatore di 2 ^a classe	
202	Operatore di 3 ^a classe	
180	Operatore aggiunto	
	TOTALE	33

TABELLA 2.

EQUIPARAZIONE DELLE QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL RUOLO DEL PERSONALE PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DELLA CORTE DEI CONTI CON LE QUALIFICHE DELLE CARRIERE DIRETTIVE PREVISTE DAL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3.

Denominazione della qualifica —	Qualifica corrispondente —
Direttore capo dei servizi	Ispettore generale
Direttore di servizio	Direttore di divisione
Direttore di reparto	Direzione di sezione
Analista o programmatore di 1 ^a classe	Consigliere di 1 ^a classe
Analista o programmatore di 2 ^a classe	Consigliere di 2 ^a classe
Analista o programmatore di 3 ^a classe	Consigliere di 3 ^a classe